

**A PROPOSITO DEL “ SILENZIO ASSENSO “ NELLA
DESTINAZIONE DEL TFR/TFS A PREVIDENZA
COMPLEMENTARE (NOTA INPDAP DEL 9 AGOSTO 2004)**

INPDAP
Direzione
Generale

Roma, 9 agosto 2004

Prot. n. 759

Destinatari

OGGETTO: chiarimenti sulla manifestazione di volontà nella destinazione del TFR/TFS a previdenza complementare.

Sono pervenute alle Sedi provinciali dell'Istituto numerose lettere con le quali gli iscritti comunicano la propria volontà a non rendere disponibile il proprio TFS-TFR per finalità di previdenza complementare.

Si chiarisce a tal fine che, prima dell'emanazione dei decreti di attuazione della legge delega di riordino del sistema pensionistico recentemente approvata dal Parlamento, non è possibile prevedere se e con quali limiti e modalità i pubblici dipendenti saranno coinvolti dall'Istituto del "silenzio-assenso" sulla devoluzione del TFR a previdenza complementare.

Sarà cura di questo Istituto fornire tempestivamente le indicazioni in merito, non appena saranno stati emanati i decreti sopra citati.

Si invitano pertanto le amministrazioni e gli enti in indirizzo ad informare i propri dipendenti sull'opportunità di inviare al momento lettere o dichiarazioni al riguardo, anche perché potrebbe rendersi necessaria una nuova manifestazione di volontà con criteri diversi individuati dalle norme delegate.

Le comunicazioni già inviate saranno comunque conservate dalle competenti Sedi provinciali INPDAP.

Il Direttore Generale
(Dott. Luigi MARCHIONE)
f.to Dott. Luigi Marchione

Destinatari

A tutte le Amministrazioni ed Enti iscritti
(per tramite delle Sedi provinciali INPDAP)

Ai Patronati Sindacali

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali di
categoria dei lavoratori attivi

Welfare - 20040823legge23agosto2004n243

Pagina 1 di 1

LEGGE 23 agosto 2004, n.243

(Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004)

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

1)

0 MISSIS

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
- b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attivita' lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facolta' per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attivita' lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
- c) ampliare progressivamente la possibilita' di totale cumulabilita' tra pensione di anzianita' e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
- d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facolta' di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
- e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entita' dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:

1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali e' ammessa l'adesione, nonche' sulla facolta' di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che gia' prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

MISSIS